

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-705 del 14/02/2023
Oggetto	AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. N. 3349 DEL 17/07/2020, PER COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013. DITTA COMPENSATI BOSI SRL - ATTIVITÀ: "PRODUZIONE LEGNO COMPENSATO, PLACCATO ED AFFINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA VOLTONE DECCA - RONCAGLIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-700 del 13/02/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quattordici FEBBRAIO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

AGGIORNAMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DET-AMB N. N. 3349 DEL 17/07/2020, PER COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE, EX ART. 6 DPR 59/2013.

DITTA COMPENSATI BOSI SRL - ATTIVITÀ: "PRODUZIONE LEGNO COMPENSATO, PLACCATO ED AFFINI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), STRADA VOLTONE DECCA - RONCAGLIA.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";
- Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;
- la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna. n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3349 del 17/07/2020 è stata adottata, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in capo alla ditta COMPENSATI BOSI SRL (C.F. 00320130339), con sede legale in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia, rilasciata dal Suap del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 79865 del 11/08/2020, (acquisito al prot. Arpaee n.n. 199644 del 05/12/2022), per l'attività di "produzione legno compensato, placcato ed affini" svolta nello stabilimento sito in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Riscontrato che:

- l'AUA vigente, di cui alla suddetta determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-3349, prescriveva, al punto 2, lett. d) del dispositivo, la presentazione, entro il 31.12.2020, di un cronoprogramma per la sostituzione dell'olio combustibile BTZ con un combustibile meno inquinante;"
- con nota del 31/12/2020, acquisita al prot. Arpae n. 256 del 04/01/2021, la ditta ha trasmesso la relazione illustrativa del progetto per la sostituzione del combustibile BTZ utilizzato per alimentare la centrale termica (Emissione E1). Il progetto di conversione della centrale termica prevedeva la sostituzione dell'olio combustibile BTZ con il metano di rete;
- la messa in esercizio dell'impianto a metano era prevista per la seconda metà del 2023 e la ditta aveva specificato che i particolari del progetto definitivo sarebbero stati riportati nell'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, la cui presentazione era prevista entro il 31/12/2022;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 187246 del 15/11/2022, la Ditta ha richiesto una proroga di 18 mesi per la realizzazione del progetto di sostituzione del medio impianto di combustione; alla nota stessa è stato allegato il cronoprogramma aggiornato per la sostituzione della caldaia a BTZ; tale nuovo cronoprogramma prevede che l'impianto sarà messo in esercizio nella seconda metà del 2024;
- con nota prot. n. 200763 del 06/12/2022 questa Agenzia ha preso atto della suddetta comunicazione prot. Arpae n. 187246/2022 e del nuovo cronoprogramma per la sostituzione della caldaia a BTZ predisposto dalla ditta stessa;

Dato atto che:

- l'impianto di combustione si qualifica come "medio impianto di combustione", pertanto risulta applicabile quanto disposto dall'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06, come peraltro ricordato dalla prescrizione di cui alla lettera e) del punto 2 del dispositivo "Resta fermo quanto previsto dall'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06 per i medi impianti di combustione. Il gestore dovrà, perciò, presentare entro il 01.01.2023 una domanda di autorizzazione per l'adeguamento alle disposizioni dell'art. 273-bis del D.Lgs. 152/06";
- nella sopra citata nota prot. n. 200763/2022 questa Agenzia ha evidenziato l'obbligo di presentazione da parte della ditta, entro la data del 01/01/2023, di una istanza di adeguamento ai pertinenti limiti di emissione stabiliti dal paragrafo 1.2 ("Impianti nei quali sono utilizzati combustibili liquidi ") della parte III dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, limiti che dovranno essere rispettati a partire dal 01.01.2025;

Considerato che:

- con nota acquisita al prot. Arpae n. 211541 del 27/12/2022, è pervenuta, tramite portale della Regione Emilia Romagna, la comunicazione di modifica non sostanziale della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale n. DET-AMB-3349/2020, presentata dalla ditta COMPENSATI BOSI SRL per l'aggiornamento dei limiti emissivi autorizzati per il medio impianto di combustione (Emissione E1 -caldaia alimentata a BTZ);
- con nota prot. n. 3706 del 10/01/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di integrazioni;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 6614 del 16/01/2023 è stata acquisita la documentazione integrativa prodotta dalla ditta;
- con nota prot. n. 9895 del 19/01/2023 sono state trasmesse al Comune di Piacenza le integrazioni prodotte dalla ditta, differendo i termini per rendere il parere di cui all'art. 269, comma 3 del Dlgs. 152/2006;

Evidenziato che dall'istruttoria condotta da questo servizio per la *matrice emissioni in atmosfera* (rif. Attività n. 8 del 10/02/2023 Sinadoc 40921/2022) risulta che la ditta, in merito a quanto disposto dall'art. 273-bis del D.Lgs. 152/2006 *per i medi impianti di combustione*, ha comunicato che i livelli emissivi rilevati nelle campagne di indagine annuali, per l'Emissione E1- centrale termica, sono risultati comunque inferiori rispetto ai nuovi valori prescritti dalla normativa;

Atteso che:

- con la suddetta nota prot. n. 3706/2023 è stato richiesto al Comune di Piacenza il parere in ordine alla matrice "emissioni in atmosfera", ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 c. 3, secondo periodo del D.Lgs. 152/06;
- con nota prot. n. 7880 del 17/01/2023 il Servizio Territoriale di ARPAE - Distretto di Piacenza ha espresso parere favorevole all'aggiornamento dell'AUA vigente, con prescrizioni, relativamente all'Emissione E1 centrale termica alimentata ad olio BTZ;
- con nota prot. n. 17269 del 08/02/2023, acquisita al prot. Arpae n. 23296 in pari data, il suddetto Comune ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Aua di cui trattasi, relativamente alla matrice "emissioni in atmosfera", nel rispetto di determinate condizioni;

Verificato, in relazione alle risultanze dell'istruttoria sulla base della documentazione prodotta, che la variante introdotta è da considerarsi, in base a quanto previsto dall'art. 6 del DPR n. 59/2013, come "non sostanziale";

Ritenuto che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'aggiornamento dell'AUA vigente richiesta dalla Ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

Su proposta della Responsabile del procedimento;

DETERMINA

per quanto indicato in narrativa

- 1. di aggiornare**, ai sensi dell'art. 6 c. 1 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale DET-AMB-2020-3349 del 17/07/2020 in favore della Ditta COMPENSATI BOSI SRL (rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 79865 del 11/08/2020), per l'attività di "produzione legno compensato, placcato ed affini" svolta nello stabilimento sito in Piacenza, Strada Voltone Decca - Roncaglia, **sostituendo i limiti di emissione di E1, con i seguenti:**

EMISSIONE N. E1 CENTRALE TERMICA

Portata	11000	Nm ³ /h
Durata massima annua	1152	ore/anno
Altezza minima	9	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	100 fino al 31.12.2024 30 dal 1.1.2025	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	1700 fino al 31.12.2024 850 dal 1.1.2025 350 dal 1.1.2027	mg/Nm ³

le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

- 2. di fare salvo** quanto stabilito con nota prot. comunale n. 17269 del 08.02.2023, con cui il Comune di Piacenza ha espresso parere favorevole alla modifica non sostanziale di cui trattasi, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'attività in discorso, insalubre di 1^a classe, dovrà essere condotta in modo da non arrecare danno o pericolo alla salute delle persone che utilizzano gli insediamenti presenti nella zona;
- nel caso sia accertato il superamento dei limiti di legge per le emissioni in atmosfera prodotte dalla Ditta, l'attività dovrà essere immediatamente sospesa fino a che la stessa dimostri il rientro nei limiti di emissione autorizzati;

3. di dare atto che:

- resta fermo quant'altro in precedenza autorizzato e disposto con l'A.U.A. adottata con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2020-3349 del 17/07/2020, rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con provvedimento conclusivo prot. n. 79865 del 11/08/2020;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Piacenza per l'aggiornamento del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 1 del DPR n. 59/2013, tale aggiornamento non incide sulla durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che rimane fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Piacenza (provvedimento conclusivo prot. n. 79865 del 11/08/2020);
- il titolo abilitativo è rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;

- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro; - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza");
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 - 2024 di ARPAE (sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
dott.ssa Anna Callegari

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.